



## COMUNE DI PELAGO

*(Provincia di Firenze)*



ORD. n° 11  
del 09.06.10

### IL SINDACO

**RILEVATO** che dal 01 al 04 luglio p.v., si terrà in PELAGO capoluogo il "22° ON THE ROAD FESTIVAL", manifestazione di notevole importanza che richiamerà un notevole afflusso di pubblico specialmente in ore serali e notturne;

**CONSTATATO** che nelle ore serali, nelle ultime edizioni del suddetto festival, si è verificato da parte di numerosi sconosciuti l'abbandono, in qualsiasi luogo e punto delle strade e della Piazza del centro storico, di contenitori per bevande in vetro, contenitori che, per opera di ignoti, venivano frantumati provocando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica ed una situazione di difficoltà di raccolta da parte degli addetti alla nettezza urbana;

**RITENUTO**, perciò opportuno far sospendere per tutta la durata del Festival da parte dei titolari degli esercizi pubblici, dei negozi e dei vari punti di vendita, la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro, onde evitare i suddetti gesti insani da parte di sconosciuti;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali così come modificato dall'art. 6, comma 1<sup>^</sup>, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n° 125;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

effettuata preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Firenze ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000;

### O R D I N A

- Ai titolari dei vari punti di vendita e somministrazione (esercizi commerciali, esercizi pubblici, ambulanti) di PELAGO capoluogo, di non vendere ai clienti bottiglie in vetro di birra, vino o altre bevande, per "asporto" per i motivi citati in premessa nei giorni, 01 - 02 - 03 - 04 luglio 2010.

Le bevande suddette potranno essere consumate dagli avventori stessi al banco od al tavolino, mentre i vuoti delle bottiglie, dovranno essere ritirati dai titolari degli esercizi e depositati in appositi spazi, per poi gettarli nei contenitori a ciò destinati o consegnarli direttamente agli operai comunali che al mattino effettuano la pulizia delle vie.

./.

Le violazioni alla disposizione di cui sopra, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1<sup>^</sup> del D. Lgs. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Resta salva l'applicazione di sanzioni per violazione di altre norme di legge o regolamenti.

#### AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:  
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Firenze, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

**Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.**

**IL SINDACO**

*(Dott. Renzo Zucchini)*